

c) - esenzione "pro solvendo" all' I.N.A. dello eventuale contributo statale previsto dalla legge di cui sopra;

d) - durata di ammortamento: congruibile con le esigenze dell'abbinamento assicurativo e la durata del contributo statale, e comunque non eccedente gli anni 35;

e) - garanzia costituita dal ribrascio di delegazioni sulla sovrapposta fondiaria, e, in mancanza, sulle imposte di consumo;

f) - stipulazione di polizze di assicurazione sulla vita dei futuri assegnatari degli alloggi dati in locazione con patto di futura vendita, con le modalità di cui alla citata delibera consiliare del 13 novembre 1949;

2° - dare mandato al Direttore generale e, in sua vece, al Primo vice direttore generale, di eseguire l'operazione di cui si tratta, con espresse facoltà di firmare e stipulare da soli gli atti relativi, demandando, ove occorra, i poteri o consenso di espi conferiti ad uno o più procuratori che, muniti di mandato in forma autentica, potranno compiere tutte le operazioni necessarie al riguardo.

Il Consiglio approva.